

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO**

Nell'adunanza del 9 novembre 2010 composta da:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Diana CALACIURA TRAINA | Presidente f.f.      |
| Aldo CARLESCHI         | Consigliere relatore |
| Giovanni ZOTTA         | Consigliere          |
| Riccardo PATUMI        | Referendario         |
| Giampiero PIZZICONI    | Referendario         |
| Tiziano TESSARO        | Referendario         |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3.07.2003 e n.1 del 17.12.2004 e, da ultimo, deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3.07.2009;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Roncade (Treviso) prot. n. 0017113 del 7 ottobre 2010, qui pervenuta in data 8.10.2010 e assunta al prot. n. 7850;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n.128/2010 dell'8 novembre 2010 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore Cons. Aldo Carleschi

#### **FATTO**

Il Comune di Roncade (Treviso), con la nota indicata in epigrafe, a firma del Sindaco, chiede parere in ordine alla corretta interpretazione del comma 3 dell'art. 50 del decreto legge 78/2010, convertito con modifiche nella legge 122/2010, che esclude dal saldo finanziario rilevante per il patto di stabilità le spese e le entrate –nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT- necessarie alle operazioni di censimento. Al riguardo fa presente che:

- è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 77-bis del decreto legge 112/2008 e ss.mm.int. per aver violato il patto di stabilità nel 2009;
- ha quindi approvato il bilancio di previsione in cui la spesa corrente massima da impegnare è pari a quella del 2007

trovandosi così ad operare “in ristretti margini di manovra, pur nella necessità di dare risposta concreta alle richieste dei cittadini e fornire i servizi di cui alle funzioni attribuite dalla legge al comune”;

- chiede, specificatamente, atteso che la succitata norma recata dall'art. 50, comma 3 del decreto legge 78/2010 non fa chiarezza *“se la spesa per i censimenti, essendo spesa corrente il cui adempimento è obbligatorio, si intende venga esclusa dal limite alla spesa a cui debbono sottostare gli enti soggetti nel 2010 al sistema sanzionatorio per non aver rispettato il patto 2009”*. In caso positivo, l'Amministrazione potrebbe usufruire di un modesto margine di manovra corrispondente all'importo da escludere dal tetto delle spese correnti negli anni 2010 e 2011;
- la richiesta in contesto è molto sentita anche da altre Amministrazioni del Veneto.

### **DIRITTO**

La richiesta del Comune di Roncade (Treviso) è stata chiaramente formulata ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 131/2003, ancorchè non espressamente richiamato. In via preliminare occorre valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all'ente interessato a ricevere il parere che all'organo che formalmente l'ha richiesto.

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali

per l'esercizio dell'attività consultiva affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive devono sussistere delle condizioni oggettive e, in particolare, l'attinenza con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge 131/2003) ed il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

Dal punto di vista soggettivo la richiesta è sicuramente ammissibile in quanto proviene dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art. 50, comma 2 del TUEL e cioè il Sindaco del Comune di Roncade.

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare l'aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica.

Com'è già stato ricordato, in base all'art. 7 comma 8 della legge 131/2003, la funzione consultiva è limitata appunto alla materia della contabilità pubblica. Orbene, qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e, quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, si incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva rendendo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza generale dell'amministrazione pubblica.

Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati con deliberazione del 27 aprile 2004, già citata, e la delibera 5/AUT/2006 del 10 aprile

2006, che restringono l'ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Ora, nel caso di specie, la richiesta del Comune verte sulla interpretazione di norma recata dalla legge finanziaria per il 2010 incidente sul patto di stabilità e, pertanto, rientra nella materia della contabilità pubblica secondo i criteri enunciati dalla predetta Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.

Nel merito, si premette che:

a. il richiamato art. 50 del decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010 reca la disciplina concernente l'effettuazione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, del 9° censimento generale dell'industria e dei servizi e delle istituzioni *no profit* e, in particolare, per la parte di interesse del quesito posto:

- autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per il 2012 e di 150 milioni di euro per il 2013 (comma 1);
- attribuisce all'ISTAT il compito di organizzare i suddetti censimenti attraverso il Piano generale di censimento ed apposite circolari con i quali, tra l'altro, stabilisce: **a)** le

modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organi pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze; **b)** le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (con scadenza entro il 31 dicembre 2012), d'intesa con il Ministero della Funzione pubblica e il Ministero dell'Economia e delle finanze; **c)** i soggetti tenuti all'obbligo di risposta (comma 2);

- esclude dal patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento per gli enti territoriali ai quali il Piano generale di censimento affida fasi di rilevazione censuarie. Per gli enti territoriali per i quali il patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT (comma 3);

b. le sanzioni cui è sottoposto il Comune di Roncade per non aver rispettato il patto di stabilità nel 2009 sono applicabili limitatamente all'anno successivo (vds. circolare n. 15 del 30 marzo 2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze – DRGS). Esse prevedono, a mente dell'art. 77-bis del decreto legge 112/2008, che non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni nel triennio 2007-2009 che, dai conti consuntivi dell'Ente, risulta il 2007.

Ora, ai fini della risposta al quesito posto dal Comune di Roncade si osserva che:

- i censimenti generali della popolazione e delle abitazioni e dell'industria e dei servizi cui si riferisce l'art. 50 del DL 78/2010 saranno realizzati ad ottobre 2011 secondo il criterio della cadenza decennale ed i primi dati saranno disponibili a partire dalla primavera 2012 (sito ISTAT); peraltro, non risulta, che l'Istituto centrale di statistica abbia ancora emanato il Piano generale di censimento e le circolari citate al comma 2. del medesimo art. 50;
- si tratta di un adempimento che trae origine dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea all'oggetto "Norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni" e che trova autorevole menzione negli artt. 56 e 57 della Costituzione e nell'art.37

del TUEL;

- la manovra finanziaria 2010, a tale scopo, ha previsto lo stanziamento di complessivi 627 milioni di euro nel triennio 2011-2013 e, pertanto, le risorse trasferite agli Enti territoriali interessati incideranno sulle entrate correnti e sulle uscite dei corrispondenti bilanci.

Alla luce di quanto sopra, ritiene la Sezione che si debba escludere la spesa per i censimenti di cui trattasi dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità solo a valere dall'esercizio 2011.

#### **PQM**

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere richiesto dal Comune di Roncade (Treviso) nei termini suindicati. Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2010.

L' estensore

Il Presidente f.f.

f.to Cons. Aldo Carleschi

f.to Cons. Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 01/12/2010

**IL DIRETTORE DI SEGRETERIA**

f.to Dott. ssa Raffaella Brandolese